



**DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA 16 LUGLIO 2014**

**4. PROBLEMATICHE RELATIVE AGLI INCENTIVI UNA TANTUM DI CUI
ALL'ART. 29, COMMA 19, LEGGE 240/2010. ANNI 2011, 2012 E 2013**

Delibera n. 18

Il Nucleo,

- Vista la Delibera del Senato Accademico n. 134, del 11/06/2008;
- Visto l'articolo 29, comma 19, della Legge 240/2010;
- Vista la Delibera del Senato Accademico n. 280, del 15/09/2011;
- Visto il Decreto Rettorale n. 313 del 3/4/2012;
- Visto il Decreto Rettorale n. 1160 del 31/10/2013;
- Visto il "Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 19, legge 240/2010", emanato con Decreto Rettorale n. 470 del 5/6/2014, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

con l'astensione dei membri Cecchi e Cuccoli.

Il Nucleo di valutazione sta effettuando da tempo analisi sui carichi didattici, le aggiorna annualmente e di esse fornisce ampia pubblicità oltre che trasmetterle agli organi accademici. Nello svolgere queste analisi il Nucleo ha sempre cercato di trovare nelle decisioni degli organi di governo i criteri e parametri di valutazione da impiegare e sulla cui base poter poi segnalare come insufficienti o eccessivi i compiti didattici assegnati ai docenti. Questi criteri, in effetti, sono stati trovati in alcune decisioni di tali organi e, per quanto riferiti esclusivamente alla didattica frontale e non alle altre forme di didattica, hanno fornito sufficienti indicazioni. In particolare, le elaborazioni del Nucleo si sono basate su quanto stabilito dalla delibera del Senato accademico n. 134 dell'11 giugno 2008, con la quale fu fissato in 90 ore l'impegno minimo in didattica frontale dei professori, in 150 ore l'impegno massimo e fu prevista una riduzione di impegno per i professori a tempo definito e per coloro che ricoprono incarichi istituzionali. Il Senato Accademico (delibera n. 280 del 15 settembre 2011) ha poi stabilito in che misura l'impegno didattico frontale nelle Scuole di perfezionamento e nei Dottorati di ricerca è assimilabile a quello svolto nei CdS. Infine, i Decreti Rettorali n. 313 del 3 aprile 2012 e n. 1160 del 31 ottobre 2013 hanno precisato la quantità di didattica frontale dei ricercatori. Di tutto ciò il Nucleo ha sempre tenuto conto nelle proprie elaborazioni.

Il Nucleo, nello spirito di trarre dalle decisioni degli organi di governo indicazioni su ulteriori criteri da applicare nelle sue valutazioni, ha esaminato il recente Regolamento dell'Università di Firenze relativo alla "Attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240". In effetti vi ha trovato importanti indicazioni in ordine alla attività di ricerca, quali, ad esempio, l'implicita previsione del dovere di ciascun docente e ricercatore di essere autore, nel triennio, di almeno tre pubblicazioni (art 4 comma 1). Sul versante, invece,



dell'attività didattica le indicazioni ricavabili dal regolamento sembrano contraddire i criteri fin qui seguiti nel valutare i carichi didattici della docenza.

Infatti, tra i requisiti qualificati "preliminari", il cui superamento cioè è condizione per accedere agli incentivi, non vi è alcun cenno dell'avvenuto assolvimento del dovere di svolgere il numero minimo di ore di didattica frontale richiesto dalle sopracitate decisioni degli organi di governo (art 4 comma 2).

A fronte di tutto ciò, il Nucleo richiede agli organi di governo di pronunciarsi sulla sussistenza o meno dei preesistenti doveri di didattica, se cioè sussiste ancora il dovere per docenti e ricercatori di effettuare un determinato numero minimo di ore di didattica frontale, oppure tale regola deve ritenersi non più attuale a seguito dal recente regolamento sugli incentivi.